

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 730

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, PIERACCINI, COMPAGNONI, AICARDI, GUIDI, DE PASCALIS, TOGNONI, CARRASSI, PIGNI, NANNI RINO, PASSONI, BARONTINI, RICCA, VIDALI, BALLARDINI, Busetto, Albarello, Conte, Concas, Amiconi, Bettoli, Magnani, Amendola Pietro, De Grada, Castagno, Santarelli Enzo, Vacchetta, Amadei, Pirastu, Pezzino, Fogliazza

Presentata il 18 dicembre 1958

Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico sulla caccia rappresenta nella struttura legislativa del nostro Paese, il Codice di leggi forse più di ogni altro bisognoso di urgenti aggiornamenti, non essendo ormai in grado di corrispondere in sufficiente misura alle esigenze maturate in vent'anni a seguito del costante mutamento delle condizioni sia nell'ambiente naturale della selvaggina che nella pratica dell'esercizio venatorio.

Il testo unico sulla caccia infatti, porta la data del 5 giugno 1939, n. 1016: dal compimento dell'unità d'Italia era stata invero promulgata, il 24 giugno 1923, n. 1420, una legge unica che per la prima volta veniva ad abolire il mosaico di leggi contraddittorie ereditate dagli Stati preesistenti. Tale legge venne poi integrata da un regolamento che porta la data del 27 settembre 1923, n. 2448, e da altri provvedimenti legislativi, fra i quali quelli del 3 agosto 1928 e 15 gennaio 1931. Seguirono poi altre disposizioni, sino a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 987.

Le presenti modifiche alla legge tendono nel loro insieme a migliorare le condizioni

generali dell'esercizio venatorio prevedendo in particolare alcuni ritocchi al disposto della legge laddove essa non garantisce più la completa efficienza delle norme relative alla protezione, al ripopolamento ed all'incremento della selvaggina. Un miglioramento nei modi di protezione e di incremento della selvaggina corrisponde infatti alla necessità, unanimemente riconosciuta e condivisa dai cacciatori italiani e dai loro organi rappresentativi, di introdurre ulteriori perfezionamenti alle linee di quella economia faunistica ormai in atto in quasi tutti i paesi, che la rarefazione delle specie selvatiche, conseguente e proporzionale allo sviluppo della civiltà, impone nell'interesse stesso dell'esercizio venatorio.

Il progresso è una persistente cagione di profonde modificazioni nell'ambiente della fauna: esso dà l'assalto al suo *habitat* naturale estendendo sempre più le colture in zone già boschive e paludose, infittisce la campagna di casolari, di strade e di altre opere, cosparge i seminativi di antiparassitari e di concimi chimici, mette nelle mani dei cacciatori armi e munizioni sempre più perfezionate e mezzi

di trasporto con i quali si possono raggiungere i luoghi più lontani e impervi.

È quindi necessario che la legislazione sulla caccia segua costantemente tali fenomeni e vi ponga rimedio: talché se le condizioni di relativa, naturale abbondanza della selvaggina un tempo esistenti rendevano meno evidenti nel contesto della legge alcune carenze dalle quali sono poi scaturite situazioni di privilegio, che rendono possibili evasioni e trasgressioni alle norme del generale interesse venatorio, oggi ciò non può essere ulteriormente consentito.

Tale è il caso dell'articolo 4 che modifica l'articolo 29 del testo unico (divieto di caccia nei fondi chiusi da muri o da parte metallica alti non meno di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua larghi almeno 3 metri e profondi almeno metri 1,50, *tranne che per il proprietario o persona da lui autorizzata*. Di questa disposizione, originariamente dettata dal proposito di meglio proteggere i frutti esistenti in quei fondi, si sono avvalsi invece i proprietari per costituire in essi riserve di caccia abusive, completamente sottratte agli obblighi, agli oneri ed alle limitazioni cui sono invece soggette le riserve costituite in base all'articolo 59 del testo unico, che si alimentano certe volte con la selvaggina proveniente dall'esterno.

Si è creduto ovviare a tale situazione proponendo che la caccia nei fondi chiusi venga proibita anche ai proprietari, salvo il loro diritto di costituire il fondo chiuso in riserva di caccia, assumendosi i relativi obblighi ed oneri. Nell'eventualità che la selvaggina arrechi danni alle colture, è prevista la possibilità di cattura da parte del Comitato provinciale della caccia.

La modifica all'articolo 59 del testo unico muove dalla necessità, particolarmente avvertita dopo la promulgazione del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento, di assegnare alle Province i compiti esecutivi relativi al rinnovo ed alla decadenza delle riserve, integrando così quelli consultivi ed ispettivi che il citato decreto già gli attribuisce. Tali enti infatti, dai quali dipendono i Comitati provinciali della caccia, loro organi tecnici, risultano i più idonei a deliberare provvedimenti relativi a questa materia per essere, nella loro qualità di organi locali, a diretta conoscenza della situazione venatoria e tecnica delle riserve appartenenti alla loro giurisdizione.

Affidando tali compiti ai presidenti delle Giunte provinciali si rende necessario, onde eliminare ogni contrasto fra le attribuzioni

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le province stesse, armonizzare una serie di disposizioni riguardanti le riserve e bandite contenute negli articoli 44, 46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico con la modifica dell'articolo 59 ed a ciò si è provveduto con la formulazione di un nuovo articolo, il 10 della presente proposta.

Con la modifica all'articolo 67 si propone di estendere alle province che desiderano applicarla, la disciplina venatoria prevista per le Alpi. Si propone inoltre di estendere anche alle riserve la limitazione nel tempo d'esercizio di caccia prevista, assieme alle limitazioni di luogo e di capi di selvaggina da abbattere, per il territorio sottoposto ad una particolare disciplina venatoria.

Si è inteso con ciò affermare un principio di giustizia perequativa fra i cacciatori riservisti e quelli del territorio libero e colmare una lacuna di carattere tecnico venuta a determinarsi fra i modi di caccia in terreno libero e riservato. Giacché le suddette particolari limitazioni hanno lo scopo di meglio proteggere la fauna, fermo restando la esenzione loro concessa dalle limitazioni di luogo e di capi di selvaggina da abbattere, le riserve vengono ad essere sottoposte a quella di tempo partecipando anch'esse in tal modo alla disciplina protezionistica, dato che diversamente la caccia potrebbe essere esercitata nelle riserve nei giorni in cui è vietata in territorio libero. La proposta tiene anche conto della opportunità di favorire e mantenere buoni rapporti fra i cacciatori liberi e riservisti, eliminando una causa suscettibile di creare attriti e risentimenti fra di essi.

Fanno parte degli aggiornamenti intesi a favorire un ulteriore sviluppo del ripopolamento e dell'incremento della selvaggina, quello riguardante l'articolo 5 (52 del testo unico) che propone di limitare le preventive autorizzazioni ai due terzi dei proprietari dei terreni da destinarsi a zona di ripopolamento e cattura, fissando un termine utile per la presentazione delle opposizioni e quello relativo all'articolo 6 (54 del testo unico) con la proposta di prorarre da tre a sei anni la durata delle zone stesse.

L'articolo 3 (6° comma dell'articolo 16 del testo unico) stabilisce che gli appostamenti fissi di caccia e di uccellazione siano autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, al fine di una loro più razionale distribuzione nel territorio libero e a maggiore salvaguardia della selvaggina stanziale protetta.

Con l'articolo 1 (8 del testo unico) si stabilisce il modo in cui debbono reperirsi i

fondi necessari alla Federazione italiana della caccia per l'assolvimento dei compiti assegnati dalla legge e dallo statuto, meglio precisando anche le modalità circa il rilascio delle licenze di caccia e con l'articolo 2 (13 del testo unico) si provvede ad anticipare dal 15 luglio al 15 giugno il termine utile per la presentazione delle proposte al Ministero, da parte dei presidenti delle Giunte provinciali, del calendario venatorio delle rispettive provincie, onde assegnare al Ministero stesso un margine di tempo sufficiente per la compilazione e prolungazione del calendario venatorio nazionale e rendendo nel contempo operante la norma di cui al terzo comma dell'articolo 75 del testo unico, che diversamente rimarrebbe praticamente inapplicabile.

Con la soppressione del 1° comma dell'articolo 70 si è inteso eliminare una incongruenza quale appare il divieto di esercizio di caccia per gli agenti di polizia giudiziaria. Non v'è alcun motivo che possa giustificare questo divieto, che nella legge attuale è riferibile solo a tali agenti: infatti, agli altri agenti preposti anche più direttamente alla vigilanza venatoria, comprese le guardie dei Comitati provinciali della caccia è consentito, sia pure in modi e forme diverse, di esercitare lo sport venatorio.

Con l'articolo 12 (76 del testo unico) si stabilisce un inasprimento delle pene per i reati di caccia, prevedendo l'arresto fino a sei mesi per i casi di particolare gravità. Con l'articolo 13 (78 del testo unico) si dà facoltà alle Organizzazioni venatorie provinciali di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari.

Onde snellire il funzionamento dell'Organo consultivo ministeriale per la caccia, si è provveduto a sostituire l'articolo 81 del testo unico già abrogato con decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 408, con un nuovo

testo, col quale si stabilisce la formazione di una Sottocommissione composta da alcuni membri della Sezione 3ª del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quale avrà la possibilità di esprimere pareri su questioni venatorie indicate dal Presidente della stessa Sezione 3ª.

Le esigenze del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, benemerita istituzione scientifica e tecnica cui la caccia italiana molto deve, sono contemplate ed accolte dall'articolo 15.

L'articolo 8 (61 del testo unico) fissa e coordina più dettagliatamente i compiti istituzionali della Federazione italiana della caccia e l'articolo 17 (87 del testo unico) viene ad eliminare una lacuna legislativa circa i modi ed i termini delle elezioni dei dirigenti della Federazione stessa.

Già nella precedente legislatura una proposta di legge che modificava un gruppo di articoli delle norme vigenti per l'esercizio della caccia o dell'uccellazione venne approvata, in sede deliberante, dalla Commissione del Senato a cui era stata assegnata. Tale proposta di legge non poté essere discussa dall'altro ramo del Parlamento per l'avvenuto scioglimento delle Camere.

Oggi viene ripresentata con alcune rielaborazioni ed aggiunte dettate dalle nuove esperienze, particolarmente per quanto riguarda il trasferimento di alcuni poteri dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle Amministrazioni provinciali.

Pur non costituendo esse la integrale soluzione del problema legislativo del complesso mondo della caccia, alla quale soluzione molto contribuirà in avvenire anche l'Ente Regione, sottoponiamo queste proposte che interpretano i desideri e le aspirazioni della grande maggioranza dei cacciatori italiani, all'approvazione del Parlamento, nella fiducia di vederle tradotte in legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940 n. 694, è sostituito dal seguente:

« La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellazione sono concesse dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia, oltre ai documenti di rito ed alla certificazione dell'avvenuto versamento di concessione governativa e della tassa e sopratassa deve essere unito il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge e dal proprio statuto.

Il pagamento di tale contributo conferisce al titolare di licenza di caccia o di uccellazione il diritto di far parte della Federazione italiana della caccia, secondo le norme del suo statuto. Il versamento di detto contributo viene effettuato, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio: nel caso di mancato accoglimento, da parte della Autorità competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, la somma versata viene restituita all'interessato.

La disposizione dell'articolo 43, lettera c), della legge di pubblica sicurezza, non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La licenza di caccia non può essere ricusata ai cittadini incensurati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in grado di dimostrare la loro buona condotta morale e civile. La licenza di caccia non può comunque essere ricusata ai richiedenti che non incorrono nelle disposizioni restrittive delle autorizzazioni di polizia di cui agli articoli 11 e 43 della legge di pubblica sicurezza e nei reati previsti dall'articolo 79 del testo unico. Il rifiuto della licenza di caccia deve essere motivato ed in tale circostanza è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte dei richiedenti.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia, la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate.

ART. 2.

L'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« I presidenti delle Giunte provinciali sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive provincie.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli appostamenti fissi di caccia e di uccellazione in terreno libero debbono essere autorizzati ogni anno dal Comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera 1^o) della presente legge ».

ART. 4.

L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80, da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia una profondità di almeno m. 1,50 e una larghezza non inferiore a m. 3.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina stanziale per la protezione delle colture. La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa, quando abbiano un'estensione non inferiore al minimo previsto per le riserve.

Nei parchi e nei giardini privati recinti a termine del presente articolo, nonché nelle appartenenze di abitazioni, la caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 8.000 ».

ART. 5.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli Enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituendi i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro due mesi dalla pubblicazione, nelle forme e termine di legge, della avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, si intende rinnovato per il sessennio successivo ».

ART. 6.

L'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 né superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza.

La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali, che le esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Giunte provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura dell'indennità è determinata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

ART. 7.

L'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 ne superiore a 2.000. Il presidente della Giunta Provinciale, sentito il Comitato della caccia, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto e dalla speciale configurazione e delimitazione di terreno o dalla esistenza nella riserva di selvaggina di pregio che esige una maggiore superficie.

Il presidente della Giunta provinciale può, altresì derogare ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelli di cui all'articolo 31, ferme restando le limitazioni di cui al 2° comma dell'articolo 64.

È ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Esse sono considerate riserve di caccia chiuse.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a 15 anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza. Il provvedimento di rinnovo deve essere emanato prima della data di scadenza della concessione ».

ART. 8.

L'articolo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e gli articoli 35 e 36 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

«La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a mille ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei comuni in detta zona sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del precedente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al presidente della Giunta provinciale nel territorio della cui provincia è compresa la parte maggiore della superficie della riserva, il quale provvede alla ratifica sentiti i presidenti delle Giunte provinciali interessate.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che praticino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve».

ART. 9.

L'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, l'esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva di caccia soltanto per quanto si riferisce alle limitazioni di tempo.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente, è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali la applicano in base ad un apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federazione stessa.

La disciplina venatoria prevista dal presente articolo, può essere estesa, su richiesta delle Sezioni provinciali cacciatori, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi. I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente della Giunta provinciale, sentiti il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai comuni siti nella zona faunistica delle Alpi, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del comune, escluse le zone riservate da privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

La gestione di dette riserve è esercitata in base alle norme emanate dai presidenti delle Giunte provinciali.

Ai comuni delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserva di caccia, è dovuto da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia, un canone la cui entità viene determinata dal presidente della Giunta provinciale, sentito il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma 1° del presente articolo ».

ART. 10.

Le attribuzioni e le competenze in materia di riserve di caccia e bandite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui

agli articoli 44, 46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali, che le esercitano nei modi stabiliti dai suddetti articoli e limitatamente alla giurisdizione territoriale di competenza.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più provincie, i Presidenti delle Giunte provinciali interessate emanano il provvedimento relativo, in ordine ai citati articoli, per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di competenza.

Le competenze inerenti all'inclusione coattiva di terreni entro confini di riserve di caccia o bandite di cui ai comma 3° e 4° dell'articolo 44 del precitato testo unico rimangono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 11.

Il 1° comma dell'articolo 70 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è soppresso.

Il 2° comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di vigilanza sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purché siano muniti dello speciale porto d'arme. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie ».

ART. 12.

L'articolo 76 del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena è raddoppiata ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

Eguali inasprimenti di pena saranno applicati tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte o da chi spari, da veicoli a trazione meccanica od animale, sulla selvaggina stanziale ».

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per quaranta.

ART. 13.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

La Amministrazione provinciale, e in sua assenza, la Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia competenti per territorio, può costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e può richiedere, ove ne ricorre il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

ART. 14.

L'articolo 81 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già abrogato con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I pareri di competenza della 3^a Sezione del Consiglio Superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina debbono essere espressi, da una Sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente di Sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola, o per sua delega, del funzionario proposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere a), f), g), h), i) ed l) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Per la validità delle adunanze della sottocommissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

ART. 15.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, avente veste di persona giuridica pubblica. Esso svolge attività tecnico-scientifica quale organo di consulenza del Ministero della agricoltura e delle foreste e delle Amministrazioni provinciali.

L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia saranno stabiliti con apposito statuto da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale occorrente per il suo funzionamento; la consistenza numerica nonché lo stato giuridico ed economico di detto personale, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92, secondo capoverso n. 3, del testo unico 5 giugno 1936, n. 1016.

ART. 16.

L'articolo 86 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina ed assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonché a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'attuazione delle iniziative promosse dall'Amministrazioni provinciali o dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia e dell'uccellazione;

d) ad organizzare, gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a promuovere iniziative dirette ad elevare e migliorare l'educazione venatoria dei cacciatori;

f) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni ».

ART. 17.

L'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le nomine del presidente e due vicepresidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per grave irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del C. O. N. I. può proporre lo scioglimento del Consiglio nazionale della caccia, il quale può ricorrere al Consiglio nazionale del C. O. N. I. entro 20 giorni dall'avvenuta notifica.

Qualora il ricorso sia respinto, la proposta di scioglimento sarà rinviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cui compete, in caso d'accoglimento, la nomina di un commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla nomina del commissario.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea nazionale della Federazione stessa.